

Como, 24.6.2020

INFORMATIVA N. 22/2020

Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

INDICE

1. Premessa	pag. 2
2. Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti.....	pag. 2
2.1 Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli ISA.....	pag. 2
2.2 Soci di società e associazioni “trasparenti”	pag. 2
2.3 Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2020.....	pag. 2
2.4 Contribuenti “estanei” agli ISA.....	pag. 3
3. Versamenti che rientrano nella proroga.....	pag. 3
3.1 Versamento del saldo e del primo acconto IRAP.....	pag. 3
3.2 Versamento del saldo IVA 2019.....	pag. 4
3.3 Versamento dell’IVA per l’adeguamento agli ISA.....	pag. 4
3.4 Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti.....	pag. 4
3.5 Versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio.....	pag. 4
4. Opzione per la rateizzazione dei versamenti.....	pag. 4

1 PREMESSA

Con il comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di emanazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che dispone la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 del termine di versamento:

- del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il rinvio del termine di versamento, senza corresponsione di interessi, è stato deciso per tener conto dell'impatto dell'emergenza da COVID-19 sull'operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull'operatività dei loro intermediari.

Versamento con la maggiorazione dello 0,4%

Il suddetto comunicato stampa non precisa se la proroga riguarderà anche il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,4%, in scadenza il 30.7.2020.

Al riguardo occorrerà quindi attendere il testo del DPCM.

2 SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI

In attesa del testo del DPCM per considerazioni più puntuali sulla platea dei contribuenti interessati, sulla base di quanto stabilito lo scorso anno, la proroga dovrebbe applicarsi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

2.1 CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

Come espressamente indicato nel comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, la proroga riguarda anche i contribuenti che applicano il regime forfetario.

In base a quanto era stato chiarito lo scorso anno dalla ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64, nel rispetto delle suddette condizioni, la proroga dovrebbe riguardare anche i contribuenti che:

- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. "contribuenti minimi");
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

2.2 SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI "TRASPARENTI"

In attesa di conferma da parte del DPCM, analogamente agli scorsi anni, la proroga dovrebbe interessare anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza".

2.3 SOGGETTI IRES CON TERMINI DI VERSAMENTO SUCCESSIVI AL 30.6.2020

La proroga in esame non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2020 per effetto:

- della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, anche per effetto dell'apposita previsione introdotta dal DL c.d. "Cura Italia");

- della data di chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2019 - 30.6.2020).

2.4 CONTRIBUENTI "ESTRANEI" AGLI ISA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti, rimangono quindi fermi i termini ordinari:

- del 30.6.2020, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- ovvero del 30.7.2020, con la maggiorazione dello 0,4%.

Si tratta, ad esempio:

- delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti";
- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro.

3 VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

Il comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22.6.2020 n. 147 indica che la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 si applica al termine di versamento:

- del saldo 2019 e del primo acconto 2020 "ai fini delle imposte sui redditi";
- del saldo 2019 dell'IVA.

Oltre al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell'IRPEF e dell'IRES, la proroga deve ritenersi applicabile anche alle addizionali e imposte sostitutive che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, in particolare:

- il saldo 2019 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2019 e l'eventuale acconto 2020 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario;
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "contribuenti minimi";
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 della "cedolare secca sulle locazioni".

La proroga dovrebbe inoltre estendersi al versamento del saldo 2019 e dell'eventuale primo acconto 2020 delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE).

3.1 VERSAMENTO DEL SALDO E DEL PRIMO ACCONTO IRAP

Il c.d. "Rilancio" ha stabilito che i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari");
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo (2020, per i soggetti "solari").

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

3.2 VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2019

In base a quanto indicato nel comunicato stampa 22.6.2020 n. 147, la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2019.

Al riguardo, si ricorda che il versamento del saldo IVA 2019, la cui scadenza ordinaria era il 16.3.2020:

- può rientrare nell'ambito dei versamenti sospesi per effetto dell'emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il 16.9.2020 (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili);
- se non rientra nella suddetta sospensione, era già stato prorogato per tutti, in un primo momento, al 20.3.2020 e, successivamente, al 16.4.2020.

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2019 non sia ancora stato effettuato e non rientri nel differimento al 16.9.2020, potrà essere effettuato entro il 20.7.2020 invece che entro il 30.6.2020, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario.

3.3 VERSAMENTO DELL'IVA PER L'ADEGUAMENTO AGLI ISA

La proroga al 20.7.2020 si applica anche al versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Tale versamento deve infatti avvenire entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

3.4 VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, il termine del 20.7.2020 si applica anche al versamento del saldo per il 2019 e del primo acconto per il 2020 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.

3.5 VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Il diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga al 20.7.2020, ricorrendone le condizioni.

4 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi:

- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 20.7.2020;
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invece invariato il:
 - giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
 - fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti "automatici" in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

Studio Gorini s.r.l.

Informativa n. 22/2020 – pag. 4